



COMUNE DI BOVEZZO

(provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E RELATIVO CANONE

- APPROVATO** con delibera C.C. 73 del 16/12/1998 –
- modificato a seguito O.I. con delibera C.C. 8 del 15/01/1999
(art. 1, art. 15 comma 3 e art. 24 c. 2 lett.f abrogato)
 - modificato a delibera C.C. 5 del 14/01/2000 *(art. 23 e tabella tariffe
occupazioni permanenti)*

INDICE SISTEMATICO

| | |
|---|---------|
| DISPOSIZIONI GENERALI | pag. 3 |
| DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE | pag. 3 |
| OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE | pag. 3 |
| MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE | pag. 4 |
| CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE | pag. 5 |
| PROCEDIMENTO | pag. 5 |
| OCCUPAZIONI D'URGENZA | pag. 5 |
| RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE | pag. 6 |
| DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE | pag. 6 |
| REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI | pag. 6 |
| REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI | pag. 6 |
| EFFETTI DELLA REVOCA | pag. 7 |
| SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI | pag. 7 |
| OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO | pag. 7 |
| RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE | pag. 7 |
| COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE | pag. 8 |
| DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TARIFFARIA | pag. 9 |
| TARIFFE | pag. 9 |
| SOGGETTI PASSIVI | pag. 9 |
| MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO | pag. 9 |
| AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO | pag. 9 |
| AUTOVEICOLI DI USO PRIVATO | pag. 9 |
| DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | pag. 10 |
| APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA | pag. 10 |
| OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO | pag. 10 |
| OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - CASI PARTICOLARI | pag. 10 |
| ESENZIONE DEL CANONE | pag. 11 |
| TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI | pag. 13 |
| TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE | pag. 14 |

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai principi contenuti negli art. 52 e 53 D.Lgs 15/12/1997 n° 446.

Art.1 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1 Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, diretta al Sindaco, al fine di ottenere il relativo titolo abilitativo, salvo che si tratti dell'occupazione occasionale espressamente prevista dal presente regolamento.
- 2 Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure, la data di inizio e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
- 3 Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
- 4 L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
- 5 Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 6 Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 7 Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'occupazione.
- 8 Possono essere assoggettate a diversa regolamentazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

2. Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.
3. Sono considerate occupazioni permanenti e quindi soggette ad autorizzazione e/o concessione ed al pagamento del canone:
 - a) chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b) occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi e gassosi da riscaldamento e manufatti simili
 - c) pensiline, tende da sole fisse, vetrinette, portainsegne, infissi, pali ed aste, di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 10 cm. dal filo del muro.
4. Sono considerate occupazioni permanenti soggette alla sola autorizzazione e/o concessione e non soggette al pagamento del canone:
 - a) pensiline, tende da sole fisse, vetrinette, portainsegne, infissi, pali ed aste, di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza sotto i 10 cm. dal filo del muro;
 - b) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabili per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi.
5. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate ad autorizzazione e al pagamento del relativo canone:
 - a) steccati, ponteggi, binari e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra forma di occupazione per lavori, depositi di materiali;
 - b) chioschi e simili, banchi, banchi di vendita, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;
 - c) esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
 - f) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.
6. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate ad autorizzazione:
 - a) tende solari per il periodo di esposizione;
 - b) pali portainsegne réclame o simili, rastrelliere per biciclette, striscioni pubblicitari;

Art. 3 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, dopo senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Art. 4 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la data di inizio e le durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima. Il Comune può altresì prescrivere lo spazio della concessione sia delimitato da appositi contrassegni.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. L'autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 1 - comma 6 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dell'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 5 - PROCEDIMENTO

- 1 - Il responsabile del procedimento trasmette periodicamente entro tre giorni agli uffici competenti, copia delle domande pervenute per l'esame e l'espressione del relativo parere.
- 2 - Entro il secondo giorno successivo all'inoltro dell'istanza di parere gli uffici predetti devono trasmettere il richiesto parere affinché il responsabile del procedimento possa adottare il provvedimento di autorizzazione o di concessione dell'occupazione. Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.
- 3 - Il responsabile del procedimento procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento di diniego entro i successivi giorni 2.

Art. 6 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno già ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 2, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

Art. 8 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - n. 3 violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, di parte o di tutte condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
2. la decadenza per i motivi sopraespressi è dichiarata dal funzionario che ha concesso l'autorizzazione.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art. 9 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
2. Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7

- 10 - 12 della legge 28-2-1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Art. 10 EFFETTI DELLA REVOCA

1. Il provvedimento di revoca, per ragioni non imputabili al concessionario, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione. Detto rimborso deve avvenire a cura del funzionario che ha emesso provvedimento di revoca.

Art. 11 SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

1. Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il funzionario che ha rilasciato la concessione. può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.
2. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, il concessionario avrà diritto alla proroga senza onere alcuno della concessione o autorizzazione per un periodo uguale a quello di sospensione. Lo stesso potrà chiedere, in luogo della proroga il rimborso del canone pagato relativamente al periodo non usufruito.

Art. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 13 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione

è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 14 - COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 63 comma 3 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il canone, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, è maggiorato, per il primo anno, per un importo pari al 25 per cento delle spese di costruzione delle gallerie.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TARIFFARIA

Art. 15 - TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.
2. Le tariffe sono adottate ogni anno dal Consiglio Comunale entro i termini di legge ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
3. La determinazione delle tariffe dovrà tenere conto della classificazione delle strade ed aree pubbliche approvata dall'organo consiliare con delibera n. 31 nella seduta del 20/06/1994. Il canone è inoltre graduato in base al valore delle disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività determinando a tal fine, per alcune specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni dai coefficienti moltiplicatori e precisamente:
 - a) attività commerciali all'ingrosso - coefficiente 1,01
 - b) attività turistica alberghiera - coefficiente 1,02
4. Il canone dovrà essere pagato entro il 31 maggio di ogni anno con apposito bollettino di conto corrente postale

Art. 16 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone è dovuto, per il periodo richiesto con la domanda di cui all'art. 1, dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. In caso di occupazione abusiva saranno applicate le sanzioni previste.
2. sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 17 - MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o chilometro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 10 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 18 - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 19 - AUTOVEICOLI DI USO PRIVATO

1. Occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune salvo disposizione diversa sono soggette al canone. Potranno essere previste esenzioni o riduzioni per particolari categorie utenti.

Art. 20 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Il canone viene stabilito per i distributori di carburante insistenti su suolo pubblico, con apposita tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
5. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette al canone di occupazione di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 21 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

1 - Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se assoggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 22 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Il canone si applica la tariffa giornaliera senza frazionamenti.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura prevista dalla tariffa.

Art. 23 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - CASI PARTICOLARI

Ai sensi della Legge n. 446/1997 Art. 63 comma 2 lettera F per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di lire 1.500 per utente. IN ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a lire 1.000.000. L'importo unitario per utenza viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 24 - ESENZIONE DEL CANONE

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni nei seguenti casi:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, e Aziende da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti iniziati e conclusi nell'arco della giornata;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, iniziate e concluse nell'arco della giornata.

Art. 25 - DECORRENZA E VALIDITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI (in lire/anno)

| DESCRIZIONE | CATEGORIA "A" | CATEGORIA "B" |
|--|--|---------------------------------------|
| Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico | 40.000 al mq. | 20.000 al mq. |
| Occupazioni di qualsiasi natura soprassuolo e di sottosuolo pubblico | 12.000 al mq. | 6.000 al mq. |
| Occupazioni con tende da sole fisse, aventi una sporgenza di oltre cm. 10 dal filo del muro | 10.000 al mq. | 5.000 al mq. |
| Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nella aree loro assegnate | 40.000 al mq. | 20.000 al mq. |
| Occupazioni permanenti sottosuolo art. 23 regolamento COSAP (in ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a L. 1.000.000) | 1.500 per utenza* | 1.500 per utenza* |
| Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ad altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. | 262.000 al km. | 131.000 al km |
| Occupazioni con seggiovie e funivie fino a un massimo di 5 Km. lineari | 105.000 fisse | 52.500 fisse |
| per ogni Km. o frazione eccedente | 21.000 | 10.500 |
| Distributori di carburante con unico serbatoio di capacità non superiore a lt.3.000 | 63.000 | 31.500 |
| Distributori di carburante con serbatoi di capacità superiore a lt.3.000 | 13.000 ogni 1000 lt. o frazione in più | 6.300 ogni 1000 lt. o frazione in più |
| Distributori automatici | 21.000 | 10.500 |

In caso di occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 50%.

* importo da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (lire/giorno)

| DESCRIZIONE | CATEGORIA "A" | CATEGORIA "B" |
|--|------------------|------------------|
| Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico | 2.100 al mq. | 1.050 al mq. |
| Occupazioni di qualsiasi natura di soprassuolo e sottosuolo pubblico | 700 al mq. | 350 al mq. |
| Occupazioni per fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 2.100 al mq. | 1.050 al mq. |
| Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto | 1.000 al mq. | 500 al mq. |
| Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive | 400 al mq. | 200 al mq. |
| Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale fino a 30 gg fino al km. lineare. | 11.000 fisse | 5.500 fisse |
| Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale fino a 30 gg oltre al km. lineare. | 16.000 | 8.000 |
| Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale da 31 a 90 gg. fino al km. lineare. | 14.000 fisse | 7.000 fisse |
| Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale da 31 a 90 gg oltre al km. lineare. | 25.000 | 12.500 |
| Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale da 91 a 180 gg. fino al km. lineare. | 16.000 fisse | 8.000 fisse |
| Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale da 91 a 180 gg oltre al km. lineare. | 23.000 | 11.500 |
| Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale oltre a 181 gg fino al km. lineare. | 21.000 fisse | 10.500 fisse |
| Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale fino a 181 gg oltre al km. lineare. | 32.000 | 16.000 |
| Occupazioni con seggiovie e funivie ed altri trasporti a fune fino a un massimo di 5 Km. lineari | 105.000 | 52.500 |
| per ogni Km. o frazione eccedente | 21.000 | 10.500 |

In caso di occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 50%.